PROVINCIA DI VENEZIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrate n. 2922/2010

Rep. n. 29729

DISCIPLINARE

Affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori denominati "Intervento di miglioramento della viabilità provinciale in ambito urbano. Realizzazione del percorso ciclopedonale tra il centro storico di Concordia e Cavanella lungo la S.P. n. 68 – I° stralcio"

Scrittura privata redatta in due originali

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di dicembre presso gli uffici della Provincia di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera 191, cap. 30173

SONO COMPARSI

da una parte:

l'ing. Alessandra Grosso, nata a San Donà di Piave, il 20 agosto 1974, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Provincia, codice fiscale n. 80008840276, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Provincia". L'ing. Alessandra Grosso, competente, nella sua qualità di dirigente provinciale, a stipulare i contratti per conto della "Provincia" ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia del 30 dicembre 2010 n. 72(Grosso), interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale numero 3221 del 12 novembre2012, prot. numero 100365;

dall'altra:

Ing. Ferdinando Palorini, nato a Venezia (VE), il 23 maggio 1950, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone al n° 532, codice fiscale e Partita I.V.A. n° 01108550938, nella sua qualità di associato dello Studio Associato di Progettazione

Ing. Castelletto R. e Ing. Palorini F., con sede in via Oberdan, n.13 – 33170 Pordenone, che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche "affidatario"

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico, numero 3221 del 12 novembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare allo Studio Associato di Progettazione Ing. Castelletto R. e Ing. Palorini F., il servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'opera denominati "Intervento di miglioramento della viabilità provinciale in ambito urbano. Realizzazione del percorso ciclopedonale tra il centro storico di Concordia e Cavanella lungo la S.P. n. 68 – I° stralcio", per l'importo di trecidimilaottocentoquarantadue/40 euro (€. 13.842,40), comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali;
- che l'affidatario, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m., risulta regolare ai fini della regolarità contributiva, come da certificazione emessa dall'I.N.A.I.L. in data 21 settembre 2012;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico.

La Provincia di Venezia affida allo Studio Associato di Progettazione Ing. Castelletto R. e Ing. Palorini F. di Pordenone, il servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'opera "Intervento di miglioramento della viabilità provinciale in ambito urbano. Realizzazione del percorso ciclopedonale tra il centro storico di Concordia e Cavanella lungo la S.P. n. 68 – I° stralcio", per un importo complessivo della prestazione professionale stimato in undicimila/00 euro (€. 11.000,00), al netto di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente di

tredicimilaottocentoquarantadue/40 euro (€. 13.842,40) compresi detti oneri.

L'incarico viene svolto dall'Ing. Ferdinando Palorini, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Articolo 2 - Prestazioni inerenti all'incarico.

La prestazione professionale comprende il servizio di coordinamento in materia di sicurezza e salute nella fase di esecuzione dei lavori (articolo 151, D.P.R. 207/2010, e art. 92 D. Lgs. 81/2008).

L'affidatario deve svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di coordinatore in materia di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, provvedendo in particolare a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento previsti dalla vigente normativa e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- proporre alla Stazione Appaltante, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà garantire una presenza assidua in cantiere ed allo stesso fanno capo tutti gli obblighi di cui all'art.

92 del D. Lgs. 81/2008. Egli dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento tutte le informazioni necessarie per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008; altresì, dovrà farlo durante il corso dei lavori, per le successive integrazioni. Dovrà altresì, verificare il rispetto degli obblighi previsti nell'art. 36 bis della L. 04.08.2006 n. 248 assieme al Direttore dei lavori.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessari adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, emersi durante l'esecuzione dei lavori, l'"Affidatario" sarà tenuto a redigere gli adeguamenti medesimi, senza diritto ad alcun compenso trasmettendoli, al Responsabile del procedimento. Inoltre, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dovrà essere consegnato in 2 copie cartacee complete ed una copia informatizzata su CD o DVD in formato "testo" e DWG.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà informare tempestivamente il Responsabile del procedimento delle riunioni di coordinamento ed informazione che eseguirà in cantiere. Il Responsabile del procedimento, se lo riterrà opportuno, potrà parteciparvi personalmente o con il personale tecnico di supporto. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà, inoltre, trasmettere al responsabile del procedimento i verbali di tutte le riunioni e le visite eseguite.

Su tutti gli elaborati dovrà essere indicato, esclusivamente, il nominativo del professionista incaricato, che li sottoscriverà per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

All'affidatario, al fine dell'espletamento dell'incarico, verranno forniti, a seguito di esplicita richiesta, i permessi e le autorizzazioni per l'accesso ad aree ed immobili di

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrate n. 2922/2010

proprietà della Provincia.

Articolo 3 - Modalità di espletamento dell'incarico.

Per il suddetto incarico si fa riferimento alle norme sui lavori pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m., al D.P.R. 207/2010 e s.m., nonché alle norme sul coordinamento in materia di sicurezza e salute di cui al D. Lgs. 81/2008.

Le attività correlate alle funzioni di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere svolte nel rispetto dei tempi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso l'attività del Coordinatore durante l'esecuzione dell'opera deve essere espletata in accordo con il Direttore dei lavori in modo da non comportare rallentamenti e/o immotivati ritardi dei lavori stessi.

L'affidatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e articoli 9 e 10 del D.P.R. 207/2010, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività dell'affidatario durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

Il Coordinatore della sicurezza dovrà garantire una presenza assidua in cantiere, anche giornaliera, se ciò venisse richiesto dal Responsabile del procedimento, fatte salve le cause di forza maggiore e la dichiarata o certificata inoperatività del cantiere. Nel caso debba assentarsi, dovrà preventivamente avvertire il Responsabile del procedimento ed il Direttore dei lavori ed averne l'assenso.

Gli adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, dovranno essere

relazionati, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dei relativi adeguamenti da parte della "Provincia".

I verbali delle riunioni di coordinamento ed informazione e delle visite eseguite dovranno essere redatti e consegnati entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data delle relative riunioni e visite.

Le copie cartacee e le copie informatizzate su CD-Rom degli elaborati dell'ultimo adeguamento del fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, dovranno essere consegnate, con formale comunicazione entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Articolo 4 - Ritardi e Penali.

Ogniqualvolta l'affidatario non relazioni sugli adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, e non rediga e consegni i verbali delle riunioni di coordinamento ed informazione e delle visite eseguite, secondo le modalità e i tempo stabiliti al precedente articolo 3 sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) del corrispettivo netto, per ogni giorno di ritardo. Nel caso il Coordinatore non si presenti con assiduità e non rispetti le richieste di presenza giornaliera del Direttore dei lavori o del Responsabile del procedimento verrà applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) del corrispettivo netto, per ogni giorno di mancata presenza. Inoltre si precisa che gli eventuali oneri e/o sanzioni monetarie comminate in capo all'Amministrazione committente, a seguito di inadempienze riscontrate durante le visite ispettive in cantiere da parte dei tecnici degli enti preposti al controllo, per cause riferibili a negligenza o alla non assidua presenza in cantiere del Coordinatore, saranno posti a carico dell'affidatario.

Nel caso che i ritardi eccedano i 30 (trenta) giorni, il committente, senza obbligo o

bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l'incarico all'affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Resta inteso che, in tale ipotesi, l'affidatario è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

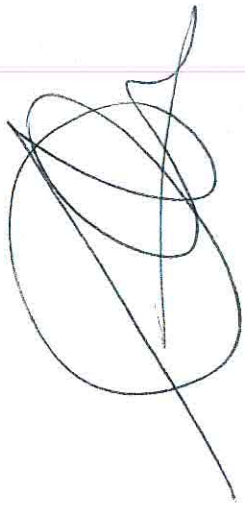

Articolo 5 - Compenso professionale.

L'importo complessivo delle prestazioni professionali di cui all'articolo 2, ammonta a tredicimilaottocentoquarantadue/40 euro (€. 13.842,40) I.V.A. e oneri previdenziali inclusi.

Le competenze professionali, di cui al precedente comma, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

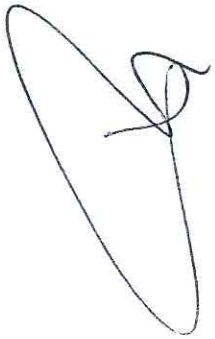

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L' "Affidatario" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine si impegna a comunicare al Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro 7 gg. giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

L'"Affidatario" si impegna a dare immediata comunicazione alla "Provincia" ed alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 7 - Liquidazione dei compensi.

La liquidazione delle competenze avverrà in più acconti in rapporto all'entità dei S.A.L. emessi dalla Direzione Lavori, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della "Provincia".

La regolare fattura si intende "ricevuta" dalla "Provincia" a seguito di protocollazione della parcella stessa.

Articolo 8 – Foro competente.

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 9 - Inadempienze e revoca.

E' fatto obbligo all'affidatario di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Amministrazione committente purché per attività inerenti all'incarico affidato..

Qualora l'affidatario non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive che possano essere impartite dall'Amministrazione committente, quest'ultima procede, per mezzo di raccomandata A.R., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico.

Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione committente il diritto di affidare

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrate n. 2922/2010

a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'affidatario inadempiente.

All'affidatario inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

Articolo 10 - Recesso.

L'Amministrazione committente, a norma dell'art. 2237, comma 1, del Codice Civile, ha il diritto di recedere, in qualunque tempo e qualsiasi sia lo stato di avanzamento dell'incarico, dal presente contratto, previo pagamento all'affidatario delle prestazioni regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento.

L'affidatario, a norma dell'art. 2237 comma 2, del Codice Civile, potrà recedere dal contratto solo per giusta causa.

Nel caso di recesso, l'Amministrazione si riserva il diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli atti e/o elaborati fino ad allora redatti dall'affidatario.

La Provincia potrà recedere dal contratto, dando comunicazione scritta, con un preavviso di almeno venti giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se è iniziato il servizio. In tal caso, in deroga all'art. 1671 C.C., l'affidatario avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi al servizio effettuato fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Articolo 11 - Contratto – Stipulazione – Spese.

L'affidatario è tenuto alla stipulazione del contratto nelle forme di legge, nel termine stabilito e alle condizioni di aggiudicazione. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la revoca dell'affidamento e il risarcimento dei conseguenti danni subiti.

Spese, tasse ed oneri relativi all'affidamento del servizio di cui al presente disciplinare sono a carico dell'affidatario.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Stazione Appaltante

Il Dirigente del Servizio Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Ing. Alessandra Grosso

L'Affidatario

Studio Associato di Progettazione Ing. Castelletto e Ing. Ferdinando Palorini

Ing. Ferdinando Palorini

"Provincia di Venezia"

Repertorio n. 29729

Il sottoscritto segretario generale, Dott. Stefano Nen, ha registrato la presente scrittura privata al repertorio provinciale in data odierna al numero 29729

Lì, 14 dicembre 2012

Il Segretario Generale